

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 SET. 2000

=====

ADDI' **19 SET. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: VERZASCHI-

DELIBERAZIONE N° 1972

OGGETTO:: COMUNE DI LONGONE SABINO:
P.R.G. - APPROVAZIONE



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 5 settembre 1972, n. 8;

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 1975, n. 72;

VISTA la Legge Regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

PREMESSO che il Comune di Longone Sabino (RI) e' dotato della perimetrazione dei Centri Urbani ai sensi della L. 765 del 06/08/1967 approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 19/09/1969, n. 4542;

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 08/02/1986 esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Longone Sabino (RI) ha adottato il P.R.G. del proprio territorio;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, sono state presentate nei termini n. 28 osservazioni.

CHE, inoltre, e' stata presentata una osservazione a nome di Topani Antonina in ordine alla quale il Comune medesimo non ha provveduto a controdedurre in quanto pervenuta fuori termine;

VISTA la deliberazione consiliare n. 66 del 14/11/1986, con la quale il Comune medesimo nel formulare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate ha provveduto a graficizzare le osservazioni accolte nella tavola n. 16 - Zonizzazione Longone, Roccaranieri, Fassinoro;

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

VISTA la nota n. 1525 del 15/11/1988 con la quale l'Assessore ai Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, ai soli fini dell'art. 13 della Legge 02/02/1974, n. 64, con le limitazioni e le prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

- A. Dovranno essere escluse da qualsiasi intervento edificatorio le aree definite ad "alta suscettibilita' sismica - NON EDIFICABILI" indicate nelle tavole nn. 3, 4, 5 e 6 in scala 1:2.000 relative alla "Zonizzazione in prospettiva sismica" redatte dal Geologo Dr. R. Rinaldi.

(longone)



./.

2)

B. Nelle aree sottoindicate non dovranno essere apportate modifiche al loro attuale assetto naturale per i motivi a fianco a ciascuna di esse indicati:

- 1 - LONGONE (tav. n. 6 "Zonizzazione in prospettiva sismica" redatta dal Dr. Rinaldi) – area colorata in verde – mancano studi dettagliati sull'area stessa che presenta caratteristiche di instabilità e, in alcuni luoghi, acclività accentuata;
- 2 - FRAZIONE ROCCARANIERI (tav. n. 5 "Zonizzazione in prospettiva sismica") – area destinata a "Nuova Edilizia Residenziale" C1 contraddistinta con il n. 28. Mancano studi specifici ed attinenti alla stabilità dei versanti che interessano l'area situata in un impluvio con aspetto morfologico tale da farla assimilare a zone instabili.

C. Nelle altre aree del territorio comunale, per la realizzazione delle previsioni del P.R.G., in sede di formazione degli strumenti urbanistici di attuazione del piano stesso (piani particolareggiati, piani di zona, lottizzazioni, etc.) ed in fase esecutiva, si dovrà procedere all'esecuzione di sondaggi meccanici allo scopo di accertare in modo più puntuale la rispondenza delle caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni riscontrati, corredando i relativi progetti di dettagliate relazioni – concernenti in particolare il rischio legato alla geomorfologia e quello sismico – e di esauriente documentazione cartografica;


- nelle zone ad accentuate acclività si dovrà evitare quanto più possibile l'esecuzione di sbancamenti che turbino l'andamento del pendio naturale e qualora ciò non fosse possibile i tagli di terreno dovranno essere adeguatamente protetti e sostenuti da idonee opere di contenimento posta a conveniente distanza delle strutture degli edifici dalle quali dovranno essere del tutto svincolate;
- gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico potranno essere effettuati solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente nei terreni nel pieno rispetto di tale vincolo e comunque la compatibilità degli insediamenti previsti con il vincolo idrogeologico stesso dovrà essere accertata in sede esecutiva dai competenti uffici regionale dell'Assessorato LL.PP. e dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

La realizzazione delle opere dovrà avvenire tenendo ben presenti "i criteri di valutazione" elaborati dal Servizio Geologico di Stato, oggetto della circolare 23/11/1982 n. 769 di questo Assessorato, e nella più rigorosa osservanza delle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zone sismiche ed in particolare del Decreto Ministero LL.PP. 21 gennaio 1981 (G.U. 02/02/1981) "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce ..." e circolare L.L.P.P. 03/06/1981, n. 21597 ovvero (nel caso le indagini geognostiche vengano effettuate dopo il 30 novembre 1988): Decreto Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (supplemento ordinario alla Gazzetta

(longone)



L'ASSESSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

3)

Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988) "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' sui pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

Decreto Ministero LL.PP. 12 febbraio 1982, (G.U. 26/02/1982, n. 52) "Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e Circolare LL.PP. 24/05/1982, n. 22631;

Decreto Ministero LL.PP. 24 gennaio 1986 (G.U. 12/05/1986 n. 108) "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e Circolare LL.PP. 19/07/1986, n. 27690; e per quanto applicabili

Decreto Ministero LL.PP. 27 luglio 1985 (supplemento ord. G.U. 17/05/1986, n. 113) "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" e circolare LL.PP. 31/10/1986, n. 27996;

Decreto Ministero LL.PP. 20 novembre 1987 (Supplemento ord. G.U. 05/12/1987, n. 285) "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

VISTA la nota n. 5893 del 14/05/1993, con la quale l'Assessorato Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato che la proposta di P.R.G. del Comune di Longone (RI) possa continuare il suo iter amministrativo di approvazione alle condizioni che il testo delle Norme Tecniche d'Attuazione sia integrato dal seguente articolo:

Aree demaniali e private gravate da usi civici e diritti collettivi.

" Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

- a) le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprieta' esclusiva alla generalita' dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalita' dei suddetti Enti;
- b) le terre possedute da Comuni o Frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
- c) le terre possedute a qualunque titolo da universita' e associazioni agricole comunque nominate;
- d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuita' permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla Legge 10/06/1927 n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa Legge 1766/27;

(longone)



./.

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

4)

- e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;
- f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata Legge 1766/27.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella Legge 1766 del 1927.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalla verifica del "V.I.A." //

VISTA la delibera consiliare n. 33 del 06/11/1993 con la quale il Comune di Longone ha recepito e fatto proprio l'inserimento del predetto articolo alle N.T.A. del P.R.G.;


CONSIDERATO che gli atti relativi al P.R.G. in questione, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, I Sezione;

VISTO il voto n. 23/3 resto nell'adunanza del 18/12/1998, con il quale il predetto Consesso ha espresso il parere che il P.R.G. sopracitato sia meritevole di approvazione con le modifiche, integrazioni e prescrizioni che possono essere introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della Legge 06/08/1967, n. 765;

VISTA la lettera 09/03/1999, n. 351 con la quale l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche proposte dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale al Comune di Longone Sabino (RI), invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della Legge n. 06/08/1967, n. 765.

VISTA la deliberazione consiliare n. 15 del 25/03/1999 con la quale il Comune di Longone Sabino (RI) ha controdedotto accettando integralmente le modifiche richieste dal C.T.C.R.;


(longone)



Cur

L'ASSESSORE

IL PRESIDENTE



5)

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. I Sezione, n. 23/3 del 18/12/1998, che si allega alla presente delibera (allegato A) di cui costituisce parte integrante;

SU proposta dell'Assessore alle Politiche dell'Urbanistica

DELIBERA

Con le modifiche, integrazioni e prescrizioni contenute nel voto del C.T.C.R., I Sezione n. 23/3 del 18/12/1998, che forma parte integrante della presente delibera cui e' allegato sotto la lettera "A", con le prescrizioni sopra riportate, contenute nel parere 15/11/1988, n. 1525, reso ai sensi della Legge 64/74 dell'Assessore ai Lavori Pubblici, con l'introduzione dell'art. alle N.T.A. sopra riportato, richiesto dall'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale con il parere 14/05/1993, n. 5893, reso ai sensi della Legge 03/01/1986, n. 1, e' approvato il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Longone Sabino (RI) con deliberazione consiliare n. 10 del 08/02/1986.

Il Piano e' vistato dall'Assessore alle Politiche dell'Urbanistica e dal Direttore del Dipartimento Urbanistica e Casa nell'allegato "A", nella delibera consiliare di controdeduzioni n. 66 del 14/11/1986, nella tavola n. 16 allegata alla citata delibera di Consiglio Comunale di controdeduzioni, nelle tavole 3, 4, 5 e 6 legate al parere 15/11/1988, n. 1525 dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e nei seguenti elaborati adottati con delibera consiliare n. 10 del 08/02/1986:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Inquadramento territoriale | sc. 1:200.000 |
| 2) Viabilita' territoriale servizi infrastrutture | sc. 1: 50.000 |
| 3) Servizi ed attrezzature culturali e ricettive | sc. 1: 50.000 |
| Caratteri storico-paesaggistici | |
| 4) Analisi geomorfologica - vincoli | sc. 1: 10.000 |
| 5) Uso del territorio - carta agropedologica | sc. 1: 10.000 |
| 6) Caratteri storico-paesaggistici | sc. 1: 10.000 |
| 7a-7b-7c-7d Analisi dei centri abitati (4 tavole) | sc. 1: 2.000 |
| 8) Zonizzazione territorio comunale | sc. 1: 10.000 |
| 9) Zonizzazione centri abitati: S.Silvestro | sc. 1: 2.000 |
| 10) Zonizzazione centri abitati: Fassinoro | sc. 1: 2.000 |
| 11) Zonizzazione centri abitati: Roccaranieri Ost. Matt. | sc. 1: 2.000 |
| 12) Zonizzazione centri abitati: Longone | sc. 1: 2.000 |
| 13) Individ. zone recupero/attuaz. P.R.G./Veri standards | sc. 1: 2.000 |
| 14) Norme Tecniche di Attuazione | sc. 1: 2.000 |
| 15) Relazione | |

Le osservazioni sono decise in conformita' a quanto specificato nell'Allegato "A".

La presente delibera non e' soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della Legge 15/01/1997, n. 127 e sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



20 SET. 2000



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

19 SET. 2000 ALL. "A"

ORIGINALE

TRASMESSO

Comitato Tecnico
Consultivo Regionale
Adunanza del 18/12/1998
voto n. 23/3

REGIONE LAZIO
ASSESSORATO URBANISTICA E CASA
L'Assessore

Il Direttore
(Arch. Massimo Rinversi)

Roma, li

07 GEN. 1999


ASSESSORE
(Armando Dionisi)

COMMISSIONE RELATRICE : Dr. Arch. Valter Campanella
Dr. Arch. Orazio Campo

Oggetto: COMUNE DI LONGONE SABINO (RI)
Deliberazione consiliare n. 10 del 08/02/1986 (adozione)
Deliberazione Consiliare n. 66 del 14/11/1986 (controd.)
Deliberazione Consiliare n. 33 del 06/11/1993 (rettifica)
trasMESSO alla Regione Lazio (Sett 45) in data 2.2.94 n. 307

LA SEZIONE

1 - PROCEDURA AMMINISTRATIVA DI ADOZIONE
COMPLETEZZA DEGLI ATTI



Il Piano Regolatore del Comune di Longone Sabino (RI) è stato presentato, per esame e parere, alla Regione Lazio Assessorato Urbanistica in data 2.2.1994 n. 307 e successivamente integrato.

Gli atti amministrativi, relativi alla procedura di adozione, pubblicazione, osservazioni ed esame delle stesse, sia sotto il profilo formale che sostanziale, sono stati ritenuti regolari dal competente Settore 45, come da nota n.° 8254 del 10/09/98 che si deve intendere integralmente riportata nella presente e parte integrante di essa (all.A).

In data 14/09/98 prot. n.° 2296/98 il progetto di P.R.G. è stato trasmesso al Settore 44 ufficio III°, nonché dal Dirigente dell'ufficio al Funzionario istruttore arch. Valter Campanella, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 08/11/1977 n.° 43, per la istruttoria tecnica.

Gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici che compongono il P.R.G. sono i seguenti:

Elaborati tecnici:

- | | |
|---|-----------------|
| 1 - Inquadramento Territoriale | scala 1:200.000 |
| 2 - Viabilità terr.le - servizi - infrastrutture | 1: 50.000 |
| 3 - Servizi ed attrezz.culturali e ricettive | 1: 50.000 |
| Caratteri storico - paesaggistici | |
| 4 - Analisi geomorfologica - Vincoli | 1: 10.000 |
| 5 - Uso del Territorio - Carta Agropedologica | 1: 10.000 |
| 6 - Caratteri storico - paesaggistici | 1: 10.000 |
| 7a - 7b - 7c - 7d Analisi dei centri abitati (4 tavole) | 1: 2.000 |
| 8 - Zonizzazione territorio comunale | 1: 10.000 |

V.C.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

2)

9 - Zonizzazione centri abitati: S.Silvestro	1:	2.000
10 - Zonizzazione " " : Fassinoro	1:	2.000
11 - " " " : Roccanieri - Ost.Matt.	1:	2.000
12 - " " " : Longone	1:	2.000
13 - Individ. zone recupero/Attuaz.P.R.G./Verig.standards	1:	2.000
14 - Norme Tecniche di attuazione	1:	2.000
15 - Relazione		
16 - Zonizzazione Longone, Roccaranieri, Fassinoro,	1:	2.000

Atti Amministrativi

- 1) - Delibera del Consiglio Com.le n.10 del 08.02.1986 di adozione del P.R.G. del Comune di Longone Sabino;
- 2) - Avviso di deposito;
- 3) - Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso dell'Albo Pretorio;
- 4) - Certificato di avvenuta pubblicazione dell'avviso in luoghi pubblici o di pubblica frequenza.
- 5) - Foglio Annunzi Legali della Provincia sul quale è stato pubblicato l'avviso.
- 6) - Certificato di avvenuto deposito degli atti progettuali in libera visione al pubblico;
- 7) - Registro protocollo delle Osservazioni;
- 8) - Osservazioni;
- 9) - Delibera di Consiglio Com.le n. 66 del 14.11.1986 dell'esame delle osservazioni dei cittadini;
- 10) - Delibera di Consiglio Com.le n. 33 del 06/11/1993 di rettifica e integrazione norme tecniche
- 10) - Parere di cui all'art. 13 della legge 2.2.74 n. 64 con allegati gli atti richiamati nel parere medesimo;
- 11) - Parere Usi Civici L.R. 1/86 art. 3 attestazione;





2 - DATI GENERALI DEL COMUNE

Il Comune di Longone Sabino prima dell'adozione del P.R.G. era dotato della "Perimetrazione dei Centri Urbani" ai sensi della L. 765 del 6/8/1967 approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 19/09/1969 prot. 4542.

Il territorio comunale è compreso tra un'altitudine di 406/1337 mt. sul livello del mare, ma i centri maggiori si sviluppano ad una altitudine compresa tra i 700/800 m.l.m..

Il Comune di Longone Sabino, provincia di Rieti è compreso nell'ambito del P.T.P. n. 6 "Bassa Sabina", fa parte della A.S.L. RI, è suddiviso in due distinte isole amministrative una a nord comprendente le frazioni di: Fassinoro, Roccanieri, S.Silvestro e Osteria Mattioni ed una a sud che comprende la frazione di Longone. L'isola amministrativa posta a nord confina con i comuni di Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina, Rieti, Fraz. di Concerviano, Rieti, Cittaducale, Petrella Salto, Concerviano; l'isola amministrativa a sud confina con Rocca Sinibalda, Concerviano, Fraz. Rocca Sinibalda Fraz. Ascrea. Il comune di Longone Sabino è incluso in due comunità montane: l'isola amministrativa a nord è compresa nella V' comunità Montana (Montepiano Reatino), mentre quella a sud è ricompreso nella VIII' comunità Montana (Turano).

Come desunto dalla relazione del P.R.G. e dai dati del Censimento I.S.T.A.T. (1991)

Estensione del territorio comunale 3.405 ha.
Popolazione Residente al 1991 699 abitanti
Popolazione Residente al 1997 712 abitanti


Distribuita (al 1991)

n. 131 ab. nel Capoluogo; - 568 ab. nelle frazioni e case sparse

Longone S. 131 abitanti
Trampani e C.S. 16 ab.

Fassinoro 160 ab.
Roccaranieri 205 ab.
San Silvestro 134 ab.
Case Sparse 53 ab.

Censimento 1951 1.650 abitanti
Censimento 1961 1.363 ab.
Censimento 1971 1.024 ab.
Censimento 1981 .755 ab.
Censimento 1991 .699 ab.
 1997 .712 ab.



10.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

4)

Incrementi e variazione
della Popolazione

1951/71	-	37,93 %
1971/81	-	26,26 %
1981/91	-	7,41 %
1991/97	+	1.85 %

Patrimonio edilizio (dato 1991)

Abitazioni occupate	327
Abitazioni non occupate	498 (di cui 355 II*)
Abitazioni totali	825
Indice di affollamento	0,6 ab/stanza occ.
Stanze occupate	1.153
Stanze non occupate	1.591 (di cui 1.169 II*)
Stanze nel complesso	2.744

Le famiglie sono 327

3 - ESAME DEL P.R.G. E DESCRIZIONE DEL PROGETTO



Il P.R.G. del Comune, come desunto dalla relazione che lo illustra, persegue i seguenti obiettivi:

- a - la disciplina urbanistico - edilizia del territorio attraverso un testo di norme tecniche che fundamentalmente prevedono:
- b - la salvaguardia del centro storico, mediante norme volte alla conservazione, risanamento e restauro dei valori storico - artistico - architettonici.
- c - la individuazione e la razionalizzazione di zone di completamento del tessuto edilizio già formatosi.
- d - la individuazione di nuove direttrici di sviluppo relativamente alla residenza e alle attività produttive programmate dal Comune
- e - il reperimento di aree da destinare ad uso pubblico per servizi e attrezzature di interesse locale
- f - l'adeguamento della rete infrastrutturale esistente alle necessità scaturenti dalle direttrici di espansione residenziale, produttiva

Tali dati possono essere sintetizzati nella proposta di zonizzazione del P.R.G. che prevede (in mc/ab attribuendo 80 + 20 mc ad ogni abitante):

10.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

5)

	ZO NA	SUPERFIC. MQ. ST/SF	INDICE MC/MQ	VOLUME TOTALE MC	STANZE			MODALITA' ATTUATIVE
					ATTUAL	PROGET	TOTALI	
R E S I D E N Z	A	50.132		70.853	861	-	861	P.P./dir.
	B1	38.333	2,00	37.184	427	diretta
	B2	45.663	1,50	23.702	288	"
	B3	75.440	-	32.274	343	"
	B4	34.151	0,80	6.404	94	"
	B	193.587		99.564	1.152	Diretta
	C1	48.461	0,35	16.961	-	170	170	P.d.L.
	C2	53.132	0,15	7.969	-	100	100	P.d.L.
P	D	20.5160	0,70	14.361				dir/P.d.l

* Le superfici e i volumi delle zone A, B e C risultano aggiornati: con le volumetrie esistenti al 1997, e per lo stralcio delle aree escluse dall'art. 13 L. 64/74.

Le aree da destinare a servizi (Standard di cui al D.M. 1444/68 sono riassunte come segue:

frazioni	F1 mq.	F2 mq.	F3 mq.	F4 mq.	G2 mq.	TOT. mq
	sport verde attrez	istr. scuol	attr. in.com	Par.	verde pubb. giard.	
S.Silvestro	13.500	...	3.480	1.410	4.878	23.268
Fassinoro	10.900	840	11.300	5.418	7.760	36.218
Roccaranieri	15.540	...	9.055	2.107	11.024	37.726
Osteria Matt.	24.300	13.920	...	1.710	...	39.930
Longone	15.793	2.186	370	18.349
TOTALI	64.240	14.760	39.628	12.831	24.032	155.491



12



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

6)

Abitanti 1.125 previsti dal P.R.G.

Abitanti 1.125	D.M. 1.444	Dotazione di progetto
F1 aree per spazi pubblici attrezz. e per lo sport	9,0 mq/ab.	57,10 mq/ab.
F2 attrezzature scolastiche e per l'infanzia	4,5 mq/ab.	13,12 mq/ab.
F3 aree per attrezzature interesse comune	2,0 mq/ab.	35,22
F4 aree per parcheggi	2,5 mq/ab.	11,40
totali	18,0 mq/ab.	116,84 mq/ab.

a cui vanno aggiunti i 24.032 mq. di spazi comprensoriali.

g - Il territorio comunale di Longone Sabino è soggetto ai seguenti vincoli :

Legge 1497/39 non risulta soggetto a vincoli di D.M.

Legge 431/85 art.1 lettera c: acque pubbliche
d: montagne superiori a 1.200 s.l.m.
g: territori coperti da boschi
h: terre di uso civico

In particolare le acque pubbliche sono:





REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

7)

N°	DENOMINAZIONE	FOCE	COMUNI	LIMITI	G.U. N°
87	Fosso di Concerviano	Salto	Concerv. Longone	Dallo sbocco fin sotto Vaccareccia a sud est	G.U.115 20.5.55 p. 1728
88	Rio del Molino	Salto	Concerv. Longone	Dallo sbocco a Km. 3 verso monte	"
89	Fiume Turano	Velino	Rieti, Belmonte ecc.	Dallo sbocco a al confine di Provincia	G.U.115 20.05.55 p. 1728
91	Fosso di Marisciana	Turano	Longone Roc.Sin.	Dallo sbocco fino al risolto presso S.Anna a sud	"
77	Sorgente Tre Fonti	Fosso Marsciana o Cupo Costiglione	Longone Sabino	Dallo sbocco alla sorgente, questa inclusa	G.U.290 17.12.55 p. 4346

Non è soggetto a vincoli : Parchi e riserve, Archeologici e Monumentali Legge 1089/39

vincolo idrogeologico di cui al (R. D. 3267 del 30/12/23) e Forestale

Usi civici (prescrizioni come da parere allegato)

Vincolo zona sismica Zona S = 9 (prescrizioni come da parere allegato art. 13 L. 64 del 2/2/64) del Settore 72 R. Lazio che ha esaminato il progetto del Piano e ha inibito alla costruzione parte delle aree residenziali.

- h) Dai documenti prodotti risulta che il fenomeno dell'abusivismo ha interessato singoli edifici o parti di essi, sia in zona A che in zona B di P.R.G., non costituenti nuclei abusivi,

V.S.



4 - VALUTAZIONE TECNICA DEL P.R.G.

4.1 DEMOGRAFIA E PREVISIONE DI SVILUPPO

Il P.R.G. in esame è stato redatto, nel complesso, nel rispetto delle legge 17/8/1942 n. 1.150 e successive modifiche e integrazioni nonché secondo i criteri fissati dalla L.R. 12/6/1975 n. 72.

Le analisi demografiche e territoriali poste alla base della elaborazione non si ritengono molto specifiche in quanto non prevedono una stima del fabbisogno edilizio pregresso, del fabbisogno sostitutivo e del fabbisogno futuro, anche in considerazione del fatto che il presente P.R.G. è stato redatto in tempi remoti (adottato 1986 con indagini al 1982)

La popolazione nel decennio 81/91 ha avuto un decremento del - 7,41 %, ma nel periodo 91/97 si è assistito ad una inversione di tendenza che mostra un incremento limitato (+ 1,8%) ma con un andamento positivo.

In base al censimento del 1991: le stanze occupate sono 1.153, gli abitanti 699, si evidenzia quindi una disponibilità di 1,6 avani per abitante.

Il dimensionamento previsto dal P.R.G. con gli stralci art. 13 L. 64/74 che si intendono recepiti ammonta:

Popolazione residente al 1997	n. 712	
incremento 24 %		170 nuovi vani in zona C
turistico 14 %		100 " "
		982 totale vani

Tale dimensionamento numericamente accettabile è stato però effettuato soltanto sulle zone C non considerando le zone B. C'è da rilevare però che dato il lungo tempo trascorso dalla elaborazione del piano, le zone di espansione non risultano del tutto libere e le zone di completamento sono anch'esse più impegnate di quanto visibile dalla cartografia. Perdipiù gli indici e i parametri proposti nelle zone B non potrebbero essere realizzati nella quantità teorica date le limitazioni imposte dalle altezze e dai distacchi.

Nondimeno il dimensionamento globale del piano appare alquanto esuberante rispetto a quanto consentito dalla L. R. 72/75 poichè le zone di completamento comporterebbero un incremento di ulteriori 500 abitanti.

Appare indispensabile un contenimento dell'incremento previsto, per poter rispettare i criteri imposti dalla L.R. 72/75.





4.2 URBANISTICA E ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso agli effetti delle destinazioni d'uso nelle seguenti zone:

4.2.1 Zone Residenziali

Il P.R.G. individua le zone residenziali in 3 categorie:

ZONA "A": CENTRO STORICO

ZONA "B" COMPLETAMENTO (B 1 - B 2 - B 3 - B 4)

ZONA "C" ESPANSIONE (C 1)

A) Relativamente alle zone classificate come di importanza ambientale e storica (zona A) si ritiene ammissibile la possibilità di recupero ai fini abitativi degli edifici così individuati, mediante un Piano Particolareggiato volto anche al possibile reperimento di aree a servizi e che tenda a rivitalizzare i vecchi nuclei; gli interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato saranno quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

Il Piano Particolareggiato non dovrà prevedere nuove costruzioni, nelle aree libere, nè aumento della volumetrie esistente salvo i casi di ristrutturazione igienico sanitaria, a pena di risultare in variante al P.R.G. stesso con possibilità di introdurre anche le modifiche alla destinazione d'uso consentita nella misura di cui alla legge 179/1992 (di modifica della 457/78).

B) Le zone di completamento individuate dal P.R.G. possono ritenersi accettabili in quanto risultano (la maggior parte di esse) nel rispetto delle caratteristiche fissate dal D.M. 1444/68 e sono dotate di urbanizzazione primaria, nonché di secondaria, inoltre la loro ubicazione e distribuzione appare nel complesso plausibile.

Esse sono suddivise in sottozone con indici che però non possono ritenersi congrui con l'edificato esistente e con le altezze previste per cui al fine di rendere omogenee le volumetrie future e nell'intento di limitare le ipotesi dimensionali del piano si propongono i diversi indici sottoelencati:

sottozona B 1	: da Iff. 2,00 mc./mq.	a 1,50 mc./mq.	- h max = 8,00
sottozona B 2	: da Iff. 1,50 mc./mq.	a 1,00 mc./mq.	- h max = 7,50
sottozona B 3	: Iff. non previsto		- h max = 7,50
sottozona B 4	: da Iff. 0,80 mc./mq.	a 0,60 mc./mq.	- h max = 7,50



18.



C) L'insieme delle aree previste all' espansione appare ammissibile sia per l'ubicazione che per gli indici per cui si conferma la:

sottozona C 1 : IfT. 0,35 mc./mq. - h max 7,50

Il comune, prima della approvazione degli strumenti urbanistici preventivi previsti per tali zone, potrà provvedere ad individuare, con apposita delibera consiliare, le aree destinate all'edilizia di tipo economico e popolare di cui alla legge 167/62.

4.2.2. Zone Produttive

Le zone produttive individuate dal P.R.G. sono:

ZONA "D" ARTIGIANALI - PRODUTTIVE

sottozona D : Iff.: 1,00 mc./mq. (interv. diretto)
: IfT.: 0,70 mc./mq. (interv. preventivo)
h max = 8.00 ml.

ZONA "E" AGRICOLA


sottozona E 1: Agricola normale
Iff. : 0,05 mc./mq. h max. = 7,00 ml.

sottozona E 2: Agricola - paesistica
Iff. : 0,005 mc/mq. h max. = 4,00 ml.

Per quanto riguarda le aree che il P.R.G. destina a insediamenti produttivi si osserva che sono correttamente dimensionate e ubicate.

Le aree destinate a nuovi insediamenti produttivi sono soggette a strumento attuativo, pubblico o privato, e nell'ambito dello stesso dovranno essere reperiti oltre alla necessaria viabilità i relativi standard (secondo quanto previsto dall' art. 5 del DM. 1444/1968).

Non saranno ammissibili in ogni caso scarichi di fognature e canali senza la preventiva depurazione secondo le vigenti norme in materia.



12



Relativamente alle zone agricole il piano prevede una distinzione di esse effettuata sulla base della effettiva produttività nonché dalla potenzialità di utilizzazione ai fini agricoli, tenendo conto anche delle aree coperte da boschi o da rimboschire, soggette a vincoli paesistici o gravate da vincoli di natura collettiva.

Naturalmente nelle zone agricole soggette a vincolo L. 1497/39 e 431/85 le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dal P.T.P.

Si rammenta che nelle zone agricole non soggette a normative vincolistiche di carattere sovracomunale o non gravate da diritti collettivi od usi civici le costruzioni dovranno essere finalizzate all'uso agricolo del territorio. In tale ottica, quindi la costruzione residenziale dovrà essere finalizzata alla vocazione agricola dei terreni, fatta eccezione per eventuali porzioni di territorio che possono formare "il borgo agricolo" funzionale alla conduzione in forma singola o associata dell'attività agricola in vaste aree.

Anche le infrastrutture stradali dovranno avere le finalità agricole produttive di cui sopra.

Ogni costruzione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale e dovranno essere preservati e recuperati, anche con il riuso, eventuali presenze di cosiddetta "architettura minore" rurale.

Deve essere evitato che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.

Le costruzioni per uso residenziale non possono superare i due piani e l'altezza di m. 7,00 e preferibilmente coperte a tetto.

Fermo il rispetto delle norme e prescrizioni di natura igienica o sanitaria, gli annessi agricoli debbono essere di norma strutturalmente separati dagli edifici destinati a residenza.

E' ammesso che possono essere costruiti in aderenza o collegati con l'edificio ad uso abitazione a mezzo di porticati aperti.

Non costituisce variante al P.R.G. l'attraversamento nelle zone agricole, di rete di impianti, elettrodotti, acquedotti, ecc. o reati comunque di interesse pubblico.

4.2.3. Zone turistiche

ZONA "C 2" : IFT. 0,15 mc/.Mq. - h max 7,00

Gli insediamenti turistici o ad essi assimilabili sono da ritenersi accettabili (con l'esclusione dell'area appresso descritta in località Longone) e con tutti gli stralci dovuti all'art. 13).



ZONA "H" Ricettivo complementari - Campeggi

La sua effettiva utilizzazione dovrà essere valutata in sede di piano attuativo essendo larga parte dell'area proposta interessata dal Fiume Turano.

4.2.4 Zone a servizi pubblici e verde pubblico

ZONA "F" SERVIZI PUBBLICI

Queste risultano commisurate ad una dotazione di 138 mq./ab. possono ritenersi soddisfatti gli obblighi di rispetto degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68; tale quantità appare piu' che sufficiente a colmare eventuali aree che appaiono acclivi, o poco fruibili, oltre alla rete infrastrutturale.

4.2.5 Altre zone

ZONA "G" VERDE

G 1 verde privato Iff. 0,20 mc./mq. h max = 4.00 ml.
G 2 verde pubblico Uf. 0,02 mc./mq. Iff. 0,05 mc./mq.

4.2.6 Zone a vincolo speciale

- a) vincolo cimiteriale
- b) vincolo idrogeologico
- c) fasce di rispetto alla viabilità
- d) zone di rispetto archeologico e/o paesaggistico
- e) zona di rispetto del centro storico
- f) zone di rispetto dei corsi d'acqua
- g) cave



4.3 VINCOLI

Il territorio comunale è soggetto ai vincoli riportati al precedente paragrafo 3 lettera g.

Il comune successivamente all'adozione del P.R.G. ha provveduto ad acquisire i pareri degli enti proposti, che si intendono integralmente riportati come al seguito (allegati) e riassunti come segue:

- Usi Civici L. R. n. 1 del 3.1.86 (di cui al prot. 5893 del 14/05/93).
- art.13 L. 64/74 (di cui al prot. 1525 del 17/11/88).

In conseguenza dei pareri sopra espressi e tenuto conto della necessità di adeguare le previsioni di P.R.G. a quanto sopra, si renderà necessario apportare modifiche zonizzative al progetto di P.R.G.

Vk.



5 - PROPOSTE DI MODIFICA

Discende dalle considerazioni, dai pareri degli enti e dai rilievi riportati la necessità di dover provvedere ad alcune modifiche sia di carattere zonizzativo che normativo della proposta di P.R.G.

Tali modifiche da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6-8-67 n.° 765 nel testo delle N.T.A. e negli elaborati grafici sono intese come necessarie a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, nonché al contenimento delle previsioni in rapporto ai criteri fissati con legge regionale n.° 72/75, senza comportare sostanziali innovazioni tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio Comunale, nonché quelle indispensabili ad assicurare:

- a) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici.
- b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse pubblico.
- c) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41 - quinquies, sesto e ottavo comma e 41 sexties della legge 1150/42 e successive modificazioni.
- d) il rispetto della L.72/75

5.1 MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE

A seguito e per le motivazioni di cui al precedente punto 5 della presente, l'area posta in località Longone nei pressi del Fosso del Cupo o Marisciana, destinata dal P.R.G. parte a zona F a servizi e parte a zona C 2 - Espansione Turistica di mq. 33.900, si devono intendere modificate in Zona Agricola normale E 1 per l'intera superficie e regolata dal relativo art. 18/b delle N.T.A. in quanto interessato dall'acqua pubblica sopra descritta.

Tutte le aree che sono state stralciate dall'art. 13 della legge 2.2.74 devono intendersi modificate in zona agricola E 1 e regolate quindi dal relativo articolo 18/b delle N.T.A.



V.C.



5.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il testo delle norme tecniche di attuazione, per la corretta utilizzazione del territorio comunale composto da n. 36 articoli, pur se predisposte in forma chiara e corretta, anche in relazione a quanto rappresentato nei precedenti punti e pareri espressi dai vari enti, sono da integrare o modificare sia per un loro aggiornamento ai criteri e leggi sia per l'attuazione del P.R.G. onde conseguire:

- una maggiore salvaguardia del territorio,
- una migliore articolazione delle stesse
- una rigorosa tutela dell'ambiente e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio comunale.

5.3 MODIFICHE ALLE N.T.A.

Art. 14 - Zona di Completamento B

- sottozona B 1 l'indice IFF. di 2,00 mc./mq. deve essere ridotto a 1,50 mc./mq.
- sottozona B 2 l'indice IFF. di 1,50 mc./mq. deve essere ridotto a 1,00 mc./mq.
- sottozona B 4 l'indice IFF. di 0,80 mc./mq. deve essere ridotto a 0,60 mc./mq.

Art. 15 - Zone C - di Espansione residenziale

- il comma 5 "Nelle zone C 1 e C2 il P.r.G. si attua o all'intera zona se di superficie inferiore per le zone C 2." deve essere sostituito da: "Nelle zone C 1 e C2 il P.R.G. si attua tramite intervento urbanistico preventivo esteso all'intera zona".
- sottozone C 1 e C 2 punti h), i parcheggi dovranno essere aumentati da 5mq./100 mc. a 10mq./100mc.

Art. 16 - Zone Produttive D

- Le aree da cedere al comune dovranno essere pari al 10% dell'intera superficie (art. 5 D.M. 2/4/68 n. 1444).





Art. 18 - Zona Agricola normale (E1)

- Il comma 9 "Nell'ipotesi, di cui ai punti 2 e 3 e il lotto edificando non sia inferiore a 3.000 mq." l'intero comma deve essere soppresso.
- Aggiungere il comma : "Per i lotti compresi tra i 5.000 e 10.000 mq. è ammessa la costruzione di un ricovero attrezzi di mq. 35 di superficie lorda di h max. 4.00, esclusivamente per coltivatori diretti o in presenza di P.U.A.

Art. 18/B Zona agricola normale E 1

- Il comma 1 deve essere soppresso e sostituito da: "Il lotto minimo in zona agricola rimane fissato in 10.000 mq."


In quanto non si reputa ammissibile la deroga della superficie del lotto minimo anche se per complessi produttivi o per attività agricole.

Art. 22 Zone per servizi di interesse comune ed attrezzature pubbliche e private (F 3)

- Dopo il punto "Sono consentite le seguenti destinazioni:
 - 1) Impianti commerciali e anonari (mercati coperti, mattatoio, foro boario, ecc.); "aggiungere:
"Nel caso di impianti di natura privata, gli stessi dovranno essere limitati a 200 mq. utili max:"

Art. 25 Zona a verde pubblico (G 2)

- I parcheggi previsti dovranno essere elevati da 5 mq./100 mc. a 10mq./100mc.



V.S.



NORMATIVA PER GLI EDIFICI O PARTI DI ESSI IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 47/85 (CONDONO EDILIZIO) E 724/94.

Gli immobili esistenti nel territorio comunale non possono essere trasformati o subire alcun intervento ove non si dimostri la legittimità della costruzione ovvero la legittimazione ottenuta mediante condono edilizio definito secondo le procedure della legge 47/85 e succ. agg.

Alle costruzioni abusive o parzialmente abusive non suscettibili di condono edilizio ai sensi delle disposizioni vigenti, anche se conformi al presente strumento urbanistico, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui al capo I della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche e integrazioni:

a) è ammessa la deroga del lotto minimo per le costruzioni realizzate anteriormente alla data fissata dalla legge 47/85 e succ. agg.;

b) la deroga deve essere esercitata una volta tanto e non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione del presente strumento urbanistico;

c) non sono ammessi ampliamenti alle costruzioni legittimate o sanabili dalla legge 47/85 e succ.agg. se non per il completamento funzionale del fabbricato ed al solo ed esclusivo scopo di assicurare la dotazione di servizi igienici o il raggiungimento degli standard abitativi stabiliti dalle leggi vigenti.


d) le volumetrie sanabili sono quelle risultanti dal rilevamento del Comune o, ove in contrasto dalle denunce presentate ai sensi della legge 47/85 e 724/94.

In ogni caso sono fatti salvi i vincoli di qualsiasi natura esistenti sul territorio in forza di leggi o provvedimenti nazionali o regionali.

Prima del rilascio della concessione dovranno essere acquisiti i pareri favorevoli degli organi competenti preposti ai vari vincoli ove esistenti.

NORME RIGUARDANTI LA GODIBILITA' GENERALE DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

La progettazione e la realizzazione di opere relative alla attuazione del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi sono eseguite in conformità della normativa vigente per l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in particolare deve farsi riferimento al D.M. 236/86, alla nota L. 104/92 e al D.P.R. 503/96.



V.C.



Roma, li

17)

Art. ... CONCESSIONI EDILIZIE IN DEROGA

Il rilascio della concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che si tratti di edifici pubblici o di pubblico interesse;
- b) che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione della Regione;
- c) che il rilascio della concessione sia preventivamente deliberato dal Consiglio Comunale;
- d) che siano rispettate le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 21/12/1955, n. 1357.

La deroga, in ogni caso, non deve comportare nè un aumento dell'indice di edificabilità di zona, nè una diversa destinazione d'uso rispetto a quella ammessa dal P.R.G. .

Art. (12 bis) - AREE DEMANIALI E PRIVATE GRAVATE DA USI CIVICI E DIRITTI COLLETTIVI

Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presenti norme:

- a) le terre assegnate, in liquidazione di diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio del Comune o di una Frazione anche se imputate alla totalità dei suddetti Enti;
- b) le terre possedute dai Comuni o Frazioni soggette all'esercizio "degli usi civici e comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
- c) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agricole comunque nominate;
- d) le terre pervenute agli Enti di cui alle precedenti lettere a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla legge 10.06.1927 n° 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi dell'art. 32 della stessa legge 1766/27;



V.G.



- e) le terre pervenute agli Enti medesimi da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenute;
- f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per i quali non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27.

Le predette terre non possono essere interessate da edificazione o da utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-silvo-pastorali. Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi, imposti dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche ove si ipotizzi che la stessa sia posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo dalle indicazioni contenute nella legge 1766 del 1927.

Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalla verifica del V.I.A..


6. OSSERVAZIONI

Entro i termini di pubblicazione del P.R.G. sono pervenute al comune n. 28 osservazioni; oltre i termini è stata presentata una osservazione per un totale di n. 29.

Il Consiglio Comunale ha regolarmente controdedotto alle 28 osservazioni presentate nei termini, ma non per quella pervenuta fuori termine.

Esaminate le osservazioni dalla 1 alla 28 si concorda con le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con delibera n. 66 del 14.11.1986, nei termini esposti nella suddetta deliberazione.

Relativamente all'Osservazione n. 29 pervenuta fuori termine prot. n. 2304 del Comune di Longone a nome di Tofani Antonina ed altri, si intende respinta in quanto: risulta pervenuta fuori termine, e quindi non controdedotto il C.C., inoltre la stessa non è accoglibile in quanto è finalizzata al raggiungimento di interessi privati non compatibili con le finalità ed i criteri informativi del P.R.G..



V.C.



REGIONE LAZIO

Assessorato
Urbanistica e Casa

Roma, li

19)

In conseguenza degli stralci, delle modifiche e delle integrazioni innanzi formulate, l'Amministrazione Comunale dopo l'approvazione definitiva del presente Piano Regolatore Generale, dovrà procedere alle relative correzioni sia nel testo normativo che negli elaborati grafici di zonizzazione.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sottosezione esprime il

PARERE

che il P.R.G. del Comune di Longone Sabino adottato con delibera n. 10 del 08/02/1986 sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerato da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art.3 della legge 765/67.

Il Segretario della
2° Sottosezione del C.T.C.R.
(Arch. Valter Michisanti)

IL Presidente della
2° Sottosezione del C.T.C.R.
(Ass. Salvatore Bonadonna)

